Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Risposta n. 239/2025

OGGETTO: Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust americano

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Le persone fisiche istanti, residenti fiscalmente in Italia (di seguito "*Istanti*" o "*Beneficiari*", sono beneficiari finali di un trust americano (di seguito "*Trust*"). Il *Trust* è stato costituito in data gg/mm/aaaa, in California, dal "*Disponente*" deceduto in data gg/mm/aaaa.

Il *Disponente*, cittadino americano, era prozio degli *Istanti*, nonché primo beneficiario e primo trustee del *Trust*. Al *Disponente* era attribuito, dall'atto istitutivo del *Trust*, anche il potere discrezionale di revoca e modifica del *Trust* fino al momento del suo decesso.

Il patrimonio del *Trust* è costituito da beni, mobili e immobili, collocati negli Stati Uniti.

Dopo la morte del *Disponente* è stato nominato, come nuovo trustee, una persona fisica residente negli Stati Uniti, già indicata tra i beneficiari del *Trust* (di seguito "*Trustee*").

Gli *Istanti* sono individuati tra i beneficiari finali dell'84 per cento del fondo in *Trust*, da dividere in parti uguali in seguito alla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare ad opera del *Trustee*, al verificarsi dell'evento morte del *Disponente*. I beneficiari della restante parte del fondo in *Trust* sono persone fisiche non residenti in Italia.

Secondo la normativa americana il *Trust* era qualificabile fino al decesso del *Disponente*, come "*Grantor Trust*", ovvero come trust interposto, con la conseguenza che tutti i redditi del *Trust* sono stati direttamente dichiarati dal *Disponente* nella propria dichiarazione dei redditi (modello 1040).

Gli *Istanti* evidenziano che, a partire dal decesso del *Disponente*, secondo la normativa americana, il *Trust* ha cambiato natura trasformandosi in un "*Non- Grantor Trust*" le cui caratteristiche principali sono la nomina di un nuovo trustee, la presenza di nuovi beneficiari, l'irrevocabilità e l'immodificabilità del *Trust* stesso.

La normativa fiscale americana considera il *NonGrantor Trust* come un trust opaco per cui dal decesso del *Disponente* i redditi prodotti dai beni in *Trust* sono stati tassati in capo ad esso.

Con documentazione integrativa gli *Istanti* hanno chiarito che, sulla base della normativa fiscale americana, prima del decesso del *Disponente*, «*il Trust*

non doveva presentare alcuna dichiarazione dei redditi, dato che tali redditi erano già dichiarati dallo stesso Disponente all'interno del suo modello 1040».

A seguito del decesso, invece, è stato «*necessario presentare una dichiarazione dei redditi specifica per il Trust con Modello 1041:* [ndr. nella quale] *si può notare che il periodo di imposta* [...] *parte dalla data di morte del Disponente, ossia il gg/mm/aaaa, indicata come "date entity created"*».

Gli *Istanti*, inoltre, hanno specificato che il *Trust* ha già effettuato le seguenti attribuzioni ai *Beneficiari*:

- in data gg/mm/aaaa, un importo totale di xxx di dollari diviso pro quota tra tutti i beneficiari. La quota per ognuno degli *Istanti* è pari a xxx dollari (pari ad un quarto dell'84 per cento);
- in data gg/mm/aaaa, un importo totale di xxx dollari, di cui xxx dollari ad ognuno degli *Istanti*;
- in data gg/mm/aaaa, un importo totale di xxx di dollari, di cui xxx dollari ad ognuno degli *Istanti*.

Ciò posto, gli *Istanti* precisano che l'interpello non ha ad oggetto la fiscalità diretta e indiretta del *Trust*, né il monitoraggio fiscale da parte dei *Beneficiari* residenti, e chiedono la qualificazione del *Trust* come opaco, trasparente o interposto, con riferimento al periodo successivo al decesso del *Disponente*, posto che antecedentemente quest'ultimo era unico beneficiario e non erano designati beneficiari residenti in Italia.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli *Istanti* ritengono che il *Trust* sia qualificabile, anche a seguito del decesso del *Disponente*, come interposto in base ai chiarimenti resi con circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E e alle caratteristiche del *Trust*, prima e dopo la morte del *Disponente*.

In particolare, gli *Istanti* si riferiscono al paragrafo 3.4 della citata circolare nella parte in cui viene chiarito che «[...] *nell'ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto.*».

Gli *Istanti* ritengono che quanto affermato dalla circolare sia applicabile al caso di specie in cui il *Trust* è «*interposto nei confronti del Disponente nella sua "fase iniziale", cioè fino alla data di morte del Disponente*» dopo la quale il *Trust* si trasforma in *Non-Grantor Trust*.

Inoltre, gli *Istanti* evidenziano che la sopra riportata prassi si adatti al caso prospettato soprattutto perché «*il "neonato" Non-Grantor Trust alla morte del Disponente:*

- n*on ha alcuno scopo o programma negoziale se non:*

a. quello della distribuzione dei beni in Trust ai beneficiari finali;

b. quello dello smantellamento del Trust stesso;

- *non ha alcuna durata che vada oltre i suddetti punti a) e b).*

Perciò, il Trust (...) *dopo la morte del disponente ha un programma negoziale che lo pone immediatamente in una "fase terminale" di smantellamento di sé stesso*».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'istituto del *trust* ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito *"disponente"* (o *settlor*) - con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi - trasferisce ad un altro soggetto, definito *"trustee"*, beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del *trust* per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

Nell'ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è stato modificato l'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) con l'inserimento del trust tra i soggetti passivi IRES, l'introduzione di specifici criteri per la determinazione della residenza del trust, nonché l'individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con "beneficiari individuati" (cosiddetto "*trust trasparente*"), da quello senza beneficiari individuati (cosiddetto "*trust opaco*").

Con riferimento alla disciplina fiscale del *trust*, l'Amministrazione finanziaria ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E che si aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti Circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

In particolare, nella citata Circolare n. 61/E del 2010 si evidenzia che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i *trust* che sono istituiti

e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso, ad esempio dei trust nei quali l'attività del *trustee* risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.

Nella medesima circolare, richiamando la precedente Circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi inesistenti, tra le quali, è stata individuata quella «*dei trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso*» e «*ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari*».

Con riferimento ai trust esistenti fiscalmente, ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, per effetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 73 del Tuir, si distinguono due tipologie di *trust*:

- "*trust trasparente*", ovvero *trust* con beneficiario di reddito "*individuato*", il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante "*imputazione*" per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
- "*trust opaco*", ovvero *trust* senza beneficiario di reddito "*individuato"*, il cui reddito è tassato in capo al *trust* quale soggetto passivo IRES.

Con riferimento ai *trust* con beneficiari individuati (*trust* trasparenti) il comma 2, dell'articolo 73, del Tuir prevede che «*Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in*

proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali».

Per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata.

In tale ipotesi, l'imputazione dei redditi derivanti dai beni in trust avverrà direttamente in capo ai beneficiari, ovvero, in difetto, in parti uguali.

Ai fini della tassazione dei redditi derivanti dal trust nei confronti dei beneficiari, l'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies)*, del Tuir prevede che sono redditi di capitale «*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73*».

Per quanto qui rileva, la citata Circolare 34/E del 2022, ha specificato che ai fini della determinazione del reddito dei trust non residenti, rilevano in Italia, i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto "*enti non residenti*" ai sensi della lettera *d*), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir, salvo le seguenti ipotesi:

- beneficiario "individuato" residente (*cfr*. par. n. 3.1); e

- beneficiario residente di *trust* opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata (*cfr.* par. 3.3).

Nelle due ipotesi citate (casi in cui si applica, rispettivamente, l'articolo 73, comma 2, del Tuir per i trust trasparenti non residenti e l'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*), del Tuir per le attribuzioni da parte di *trust* opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi da essi prodotti) nei confronti del beneficiario residente (ai fini della imputazione o dell'attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal *trust* non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all'articolo 23 del Tuir, superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della Circolare n. 48/E del 2007.

Nel caso di specie, il *Trust* è stato istituito nel gg/mm/aaaa, in California (Stati Uniti) dal *Disponente* cittadino statunitense, unico beneficiario e trustee del *Trust* fino alla data della propria morte.

Lo scopo del *Trust* è la detenzione, amministrazione e distribuzione dei beni del *Disponente* secondo le indicazioni contenute nell'atto istitutivo, ovvero distribuzioni periodiche al *Disponente*, se in vita, e distribuzione del patrimonio e reddito residuo ai *Beneficiari* dopo la morte del *Disponente*.

In seguito al decesso del *Disponente*, è stata individuata come trustee una persona fisica non residente in Italia che è anche indicata tra i beneficiari finali del Trust.

Il patrimonio del *Trust* è costituito esclusivamente da beni situati negli Stati Uniti.

L'atto istitutivo individua gli *Istanti*, insieme con altri, quali beneficiari finali del Trust, aventi diritto alla distribuzione di tutto il reddito e patrimonio del *Trust* da liquidare ad opera del *Trustee*.

Come evidenziato dagli *Istanti*, secondo la normativa statunitense, la morte del *Disponente* del "*Grantor Trust*" determina fiscalmente la nascita di un "*Non-Grantor Trust*" (irrevocabile ed immodificabile) con effettiva realizzazione dell'effetto segregativo e adempimento degli obblighi fiscali da parte del *Trust* stesso.

Ne consegue che in seguito alla morte del *Disponente*, la qualificazione fiscale del *Trust*, secondo la normativa fiscale italiana, deve essere effettuata tenendo conto dell'assetto contrattuale attualmente risultante dall'atto istitutivo al fine di stabilire se, venuto meno il *Disponente*, il *Trustee* sia nella condizione di gestire il fondo in *Trust* in autonomia, perseguendo le finalità per cui il *Trust* è stato costituito.

Al riguardo, vengono in rilievo i seguenti elementi:

- gli *Istanti* hanno dichiarato che «*non hanno alcun rapporto, né di parentela, né di amicizia, né tantomeno di natura professionale*» con il *Trustee*;
- in seguito al decesso del *Disponente* il *Trustee* ha posto in essere una serie di attività (documentate dagli *Istanti*) al fine di dare esecuzione al programma negoziale previsto nell'atto istitutivo, quali la chiusura di alcuni conti correnti, la vendita di alcune proprietà, il pagamento di consulenti e le tre attribuzioni di cui sopra;
- il consulente investito per la liquidazione del fondo in *Trust,* in data gg/mm/aaaa, ha inviato ai *Beneficiari* una lettera evidenziando che «*l'amministrazione del Trust richiederà molti mesi, poiché il* (...) [ndr. *Disponente*] *possedeva diverse proprietà immobiliari e investimenti che dovranno essere raccolti e amministrati.* (...) [ndr. il

Trustee] *sta lavorando con il commercialista e il consulente per gli investimenti del* (...) [ndr. *Disponente*]*, e con il sottoscritto, per garantire che l'amministrazione si svolga senza intoppi. Sta inventariando e valutando i beni e si sta occupando di eventuali questioni fiscali che potrebbero sorgere in seguito alla morte del* (...) [ndr. *Disponente*]».

Assumono, inoltre, rilevanza le seguenti previsioni dell'atto istitutivo del Trust:

- al *Trustee* sono riservati ampi poteri gestori sul fondo in *Trust*, quali a titolo esemplificativo il potere di vendere, concedere in locazione, detenere titoli e investire titoli, concedere prestiti ecc. (cfr. art. 9);
- rientra nella discrezionalità del *Trustee* anche la modalità attraverso la quale procedere alle attribuzioni nei confronti dei *Beneficiari* (cfr. art. 10.05);
- dopo il decesso del *Disponente* il *Trustee* può essere revocato e sostituito solo per ordine del Tribunale (cfr. art. 11.04);
- «*Nessun Trustee designato [...] sarà responsabile nei confronti di un beneficiario o di un erede del Settlor per gli atti o le omissioni del Trustee, salvo in caso di dolo o negligenza grave*» (cfr. art. 11.09).

Gli elementi sopra riportati, portano la Scrivente a ritenere che a seguito del decesso del *Disponente*, tenuto anche conto della disciplina statunitense a cui è soggetto il *Trust*, non ci sia ingerenza degli *Istanti* nella gestione del *Trust* che, di conseguenza, non si può considerare interposto rispetto a questi ultimi ai fini fiscali italiani.

Esclusa la natura interposta del *Trust* rispetto ai *Beneficiari* residenti, diviene rilevante valutarne la natura trasparente o opaca.

L'articolo 7 dell'atto istitutivo individua nominativamente gli *Istanti* tra i *Beneficiari* del *Trust* prevedendo che alla morte del *Disponente* tutto il reddito ed il

patrimonio residuo del *Trust* sarà distribuito secondo percentuali già definite (ad ognuno degli *Istanti* ¼ dell'84 per cento). L'articolo 6.04 dell'atto istitutivo prevede solo un potere discrezionale del *Trustee* di differimento della distribuzione.

Come risulta dalla documentazione integrativa, ai *Beneficiari* è riconosciuto il diritto a ricevere il rendiconto dell'attività di amministrazione del *Trust* ed eventualmente presentare una petizione al Tribunale al fine di ottenere una revisione giudiziale dello stesso ai sensi dell'articolo 16061.7 del *Probate Code* statunitense.

Con lettera del gg/mm/aaaa il *Trustee* ha notificato, per accettazione, ai *Beneficiari* il resoconto del *Trust* per il periodo decorrente dal decesso del *Disponente* al gg/mm/aaaa, comunicando di essere pronto a procedere ad una prima distribuzione a ciascuno dei beneficiari e ricordando il diritto dei *Beneficiari* di presentare al Tribunale una petizione per ottenere la revisione del rendiconto e delle attività del *Trustee*.

Dagli elementi sopra riportati non emerge alcuna discrezionalità del *Trustee* in merito all'*an* delle distribuzioni e neanche al *quantum* considerato che, espressamente, viene stabilito che tutto il reddito e patrimonio residuo del *Trust* deve essere distribuito secondo percentuali predeterminate dal *Disponente*. Gli elementi indicati rivelano, quindi, che esiste un vero e proprio diritto dei *Beneficiari* alle distribuzioni.

Pertanto, la Scrivente ritiene che il *Trust* sia qualificabile come "*trasparente*" ai sensi dell'ordinamento fiscale italiano, in quanto sussiste un diritto dei *Beneficiari* a ricevere la distribuzione del fondo residuo in *Trust* dopo il decesso del *Disponente* tale da renderli titolari di "*reddito individuato*", ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del Tuir, vale a dire soggetti che esprimono, rispetto al reddito del *Trust*, una capacità contributiva attuale, secondo i chiarimenti di prassi sopra citati.

Ne consegue che essendo gli *Istanti*, *Beneficiari* individuati di un trust estero dal gg/mm/aaaa, gli stessi sono tenuti a porre in essere i conseguenti adempimenti fiscali dal periodo d'imposta aaaa, sulla base dei chiarimenti forniti nella circolare n. 34/E del 2022 e nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

Il presente parere viene reso con riferimento all'assetto contrattuale e normativo caratterizzante il *Trust* a partire dal decesso del *Disponente*, sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare, qualsiasi diversa qualificazione del medesimo *Trust* con riferimento ai periodi di imposta precedenti al decesso del *Disponente* o, successivi alla presente risposta, nell'ipotesi in cui intervengano modifiche agli assetti contrattuali allegati e presi in considerazione nella fattispecie in argomento.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)